



Prot 683/2020  
25.3.2020

## TRIBUNALE DI LUCCA

Oggetto: sospensione dei procedimenti penali.

Con decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, emanato per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, è stato disposto il rinvio di ufficio di tutte le udienze dei procedimenti civili e penali, che da questa data e fino al 15 aprile 2020 pertanto non saranno tenute.

Con lo stesso provvedimento è stata disposta anche la sospensione dei termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali.

Fanno eccezione alla regola del rinvio di ufficio e quindi saranno tenute a porte chiuse, ai sensi dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, secondo la previsione del richiamato decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, le udienze per i procedimenti penali ritenuti urgenti dalla lettera b) dell'articolo 83 e quindi i procedimenti di convalida dell'arresto o del fermo, i procedimenti nei quali è in scadenza il termine di fase di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale, i procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive, i procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'articolo 51 ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, i procedimenti in cui sono applicate misure cautelari (senza distinzione alcuna tra misura cautelare personale o reale) o di sicurezza, i procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono disposte misure di prevenzione e i procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'articolo 392 del codice di procedura penale.

Il comma 7 dell'articolo 83 tuttavia prevede che i capi degli uffici possano disporre il rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020 nei procedimenti civili e penali, con le eccezioni indicate al comma 3.

Per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, è assolutamente opportuno avvalersi della possibilità offerta dalla normativa per il settore penale e quindi sin da ora disporre, come previsto dall'articolo 83, comma 7, lettera g), il rinvio di ufficio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020 nei procedimenti penali, con le eccezioni sopra specificate.

Sulla base di quanto previsto dalla richiamata normativa, sentito il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati

## DISPONE

che fino al 30 giugno 2020 saranno celebrati esclusivamente i procedimenti penali di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 83 del decreto legge n. 18 del 18 marzo 2020, nei casi e con le modalità previste dalla normativa.

Tutte le altre udienze penali saranno rinviate a data successiva al 30 giugno 2020.

Le cancellerie penali daranno avviso alle parti, incluso il pubblico ministero, delle date di rinvio dei procedimenti.

Lucca, 24 marzo 2020

**Il Presidente**  
*(Valentino Pezzuti)*

